

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982, n.80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo)

- Art. 1 oggetto
- Art. 2 regime di aiuto
- Art. 3 definizioni
- Art. 4 soggetti beneficiari
- Art. 5 tipologia degli aiuti
- Art. 6 investimenti ammissibili
- Art. 7 spese ammissibili
- Art. 8 intensità dell'aiuto
- Art. 9 determinazione del livello di aiuto
- Art. 10 importo massimo dell'aiuto
- Art. 11 modalità di presentazione delle domande di aiuto
- Art. 12 esecuzione degli investimenti
- Art. 13 istruttoria e anticipazione
- Art. 14 erogazione dei finanziamenti
- Art. 15 modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti
- Art. 16 modalità di ammortamento dei finanziamenti
- Art. 17 obblighi del beneficiario
- Art. 18 divieto di cumulo
- Art. 19 rinvio
- Art. 20 durata
- Art. 21 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina , in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

Art. 2 regime di aiuto

1. Gli aiuti di cui all'articolo 1 sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 193 del 1 luglio 2014 e, in particolare, dall'articolo 17 del medesimo regolamento.

Art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica e, in particolare, le entità che esercitano un'attività economica a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato 1 al regolamento (UE) 702/2014;
- b) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- c) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- d) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- e) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e ogni attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati adibiti a tale scopo;
- f) programma di sviluppo rurale: il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- g) norma dell'Unione europea: una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione europea vincolanti per gli Stati membri e non per le singole imprese;
- h) intensità dell'aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- i) concessione dell'aiuto: erogazione del finanziamento agevolato;
- j) anticipazione: accredito della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della banca erogatrice mediante ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale emesso dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, di seguito denominata Direzione;
- k) organizzazione di produttori: un'organizzazione costituita per almeno uno dei seguenti scopi:
 - 1) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
 - 2) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
 - 3) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta ed alla disponibilità dei prodotti;
 - 4) altre attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Art. 4 soggetti beneficiari

1. Gli aiuti sono concessi alle imprese che presentano i seguenti requisiti:

- a) trasformano o commercializzano prodotti agricoli in regione e sono iscritte o, nel caso di imprese artigiane, sono annotate, alla Sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));

- b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
- c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014;
- d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5 tipologia degli aiuti

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e banche, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale.

Art. 6 investimenti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili i seguenti investimenti:
- a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
 - b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;
 - c) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
2. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 702/2014, non sono ammissibili i seguenti interventi:
- a) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla stessa normativa;
 - b) interventi che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 17 del regolamento (UE) 702/2014, le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, relativamente all'unità tecnico-economica in regione, per gli investimenti ammissibili di cui all'articolo 6.
2. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 702/2014, sono ammissibili le spese generali collegate alle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b). Per spese generali si intendono, in particolare, spese di progettazione, di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto.

Art. 8 intensità dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) 702/2014, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40 per cento dei costi ammissibili.
2. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 10, del regolamento (UE) 702/2014, l'intensità massima dell'aiuto è elevata al 60 per cento dei costi ammissibili nei seguenti casi:
- a) investimenti collegati ad una fusione di organizzazioni di produttori;
 - b) investimenti sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI).

Art. 9 determinazione del livello di aiuto

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto.

Art. 10 importo massimo dell'aiuto

1. L'importo totale dell'aiuto concesso ad una singola impresa non può superare 500.000,00 euro per progetto di investimento, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 11 modalità di presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione e alla banca prescelta.

2. Le domande contengono i dati del richiedente, i dati aziendali relativi all'investimento, compresi le caratteristiche ed i preventivi di costo degli investimenti, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

3. La Direzione e le banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda, anche sul proprio sito e possono richiedere ogni altra documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 12 esecuzione degli investimenti

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della data di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 13 istruttoria e anticipazione

1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto degli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982.

2. Le domande di aiuto sono istruite dalla Direzione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia degli investimenti, la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate e ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria.

4. La Direzione predispone, a conclusione dell'istruttoria, entro settantacinque giorni dal ricevimento della domanda, un verbale di accertamento e dispone l'anticipazione a favore della banca, entro quarantacinque giorni dalla data del verbale di accertamento, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento al tesoriere regionale della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato.

5. La Direzione può disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tal caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la banca si impegna nei confronti della Direzione a erogare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.

6. La Direzione trasmette alla banca il verbale di accertamento, unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.

7. Alla banca spettano le valutazioni in ordine alla concedibilità dei finanziamenti sotto il profilo del rischio.

Art. 14 erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati dalla banca di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50 per cento, all'atto della concessione del finanziamento, e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.

2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, ad avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.

3. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta alla banca con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.

4. La banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla Direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.

5. La Direzione predispone, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stato di avanzamento, il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.

6. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo concesso a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.
7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

Art. 15 modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla Direzione ed alla banca prescelta.
2. Il pagamento delle spese sostenute dal beneficiario è documentato con la presentazione di fatture originali, debitamente quietanzate o corredate di dichiarazione liberatoria. Le fatture delle forniture contengono la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori, rese ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, riportano numero, data e importo della fattura di riferimento.
3. Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato dalla Direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi dell'articolo 13 e concesso a finanziamento, l'aiuto è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde sul capitale regionale percepito in eccesso gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.
4. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti alcune fatture risultino non quietanzate o non integralmente quietanzate o prive delle relative dichiarazioni liberatorie, le stesse fatture sono evidenziate nel verbale di verifica di cui al comma 5 e le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori sono acquisite dalla banca prescelta, che provvede a trasmetterle alla Direzione entro centoventi giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento. In alternativa, se il beneficiario provvede al pagamento delle suddette fatture con il ricavato del finanziamento, mediante disposizioni di pagamento della quale la banca prescelta ha evidenza, la stessa banca può rilasciare una dichiarazione e trasmetterla alla Direzione nel rispetto della medesima tempistica.
5. La Direzione, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti, predispose il verbale di verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti e ne trasmette copia alla banca prescelta.

Art. 16 modalità di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.
2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di erogazione del finanziamento.
3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento nel giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.
4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982, i rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle banche, che sono tenute ad effettuare i versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento, anche se non hanno ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.
5. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 17 obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 18 divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non sono cumulabili, in relazione alle stesse spese ammissibili, con altri strumenti di aiuto e con aiuti de minimis.

Art. 19 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 20 durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2021, ai sensi degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 21 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE